



COMUNE DI BRUSCIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 63 del 08/09/2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto e ambito di applicazione dell'IMU

Art. 4. Presupposto dell'IMU

Art. 5. Soggetti passivi IMU

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

CAPO II – BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni

Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta

Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 11. Fabbricati parzialmente costruiti, in parziale ristrutturazione o unità collabenti

Art. 12. Immobili di oggetto di procedimento espropriativo

Art. 13. Riduzione della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14. Esclusioni dall'IMU

Art. 15. Esenzioni dall'IMU

Art. 16. Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni

Art. 17. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 18. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

Art. 19. Presupposto impositivo della TASI

Art. 20. Soggetti passivi della TASI

Art. 21. Base e valore imponibile della TASI

Art. 22. Aliquote TASI.

Art. 23. Esenzioni e Riduzioni

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 24. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

Art. 25. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 26. Soggetti passivi

Art. 27. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo

Art. 28. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 29. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 30. Superficie degli immobili

Art. 31. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 32. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Art. 33. Rifiuti assimilati agli urbani

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 34. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

Art. 35. Piano finanziario

Art. 36. Determinazione ed articolazione delle tariffe

Art. 37. Periodi di applicazione del tributo

Art. 38. Occupanti le utenze domestiche

Art. 39. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 40. Scuole statali

Art. 41. Tributo giornaliero

Art. 42. Tributo provinciale

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 43. Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata

Art. 44. Utenze domestiche - Altre riduzioni

Art. 45. Utenze non domestiche - Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti

Art. 46. Utenze non domestiche - Esclusione per avvio a recupero

Art. 47. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

Art. 48. Altre Agevolazioni - Riduzioni

Art. 49. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50 – Versamenti IMU, TASI, TARI

Art. 51 – Dichiarazione IMU e TASI

Art. 52. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione

Art. 53. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

CAPO II- POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 54 - Funzionario Responsabile IUC

Art. 55 . Poteri del Comune

Art. 56 - Attività di controllo ed accertamento

Art. 57. Interessi

Art. 58. Sanzioni

Art. 59 - Riscossione coattiva

Art. 60. Somme di modesto ammontare

Art. 61. Contenzioso

Art.62 - Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

Art. 64. Disposizioni transitorie

Art. 65. Disposizioni per l'anno 2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. L'imposta è risorsa comunale avente natura tributaria.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brusciano nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto ed ambito di applicazione dell'IMU

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Brusciano dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell' Imposta Municipale Unica.

2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4. Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Brusciano, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 5. Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione.

4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'art. 817 del codice civile; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Servizio Governo del Territorio, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c) per terreno non fabbricabile si intende l'area, non utilizzabile a scopo edificatorio di cui alla lett. b), sia incolta che adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

CAPO II - BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

1. Base imponibile dell'imposta degli immobili di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e lett. c) è il loro valore determinato ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni

1. Le riduzioni per i terreni agricoli sono disciplinate dal disposto dell'art. 13, comma 8 bis del D.L. n. 201 del 2011.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. Tali riduzioni agevolative non possono essere applicate nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in quanto la norma prevede che il terreno debba essere

posseduto e condotto dal soggetto agevolato, fatta eccezione il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. Le riduzioni, in quanto agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo; a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

4. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà ad ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile; nell'ipotesi in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma, sempre proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltino il terreno e, qualora il comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetta per intero esclusivamente a tale soggetto.

Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta

1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto.

2. Nelle aree di trasformazione e/o riqualificazione urbanistica, all'interno di area perimetrata e sottoposta a strumento urbanistico esecutivo (SUE/IEU) e soggetta ad indice territoriale, viene attribuito un valore omogeneo a ciascun mappale in esso ricompreso, indipendentemente dall'effettiva densità volumetrica, attribuita, dal piano definitivamente approvato, alla singola particella, nel rispetto degli usi ammessi (MIX R - MIX P) come definiti dall'art. 16 NTA PRG vigente.

3. La potenzialità di edificazione è determinata tenuto conto che si tratti:

- di area edificabile da PRG con permesso di costruire diretto;
- di area edificabile soggetta a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata;
- di area edificabile soggetta a strumento urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica;
- di area soggetta a vincolo espropriativo.

4. Nelle aree edificabili del tessuto urbano esistente ai sensi del PRG vigente, nel caso di cessione di diritti edificatori, ammessi tra lotti contigui nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia, il valore venale in comune commercio del terreno del lotto servente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del lotto dominante si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita.

5. La Giunta Comunale può periodicamente fornire indicazioni e valori di riferimento circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

7. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei seguenti requisiti e condizioni, la cui assenza od omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione:

a) sussistenza di vincolo pertinenziale effettivo e concreto a servizio od ornamento del fabbricato, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, concretizzatosi con una trasformazione radicale dello stato del terreno e creazione di collegamento oggettivo, ed irreversibile con il fabbricato, oltre alla definizione catastale che deve costituire unico lotto;

b) presentazione di specifica dichiarazione ai fini I.M.U. di denuncia del vincolo di pertinenzialità come sopra descritto.

Art. 11. Fabbricati parzialmente costruiti, in parziale ristrutturazione o unità collabenti

1. In caso di ultimazione parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate; la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto.

2. Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.

3. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

fabbricati in corso di costruzione;

fabbricati in corso di definizione;

unità collabenti.

Sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime ai sensi dell'articolo precedente, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.

Art. 12. Immobili oggetto di procedimento espropriativo

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di procedimento espropriativo è rappresentata dal valore venale dell'area in base alle possibilità legali ed effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti della determinazione dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità.

2. Presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando è il possesso dell'immobile e viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio ovvero dalla cessione volontaria dell'immobile nel corso del procedimento espropriativo.

3. Nel caso di occupazione acquisitiva od appropriativa di un'area, avvenuta in assenza di idoneo titolo giuridico o per scadenza del termine finale in esso contenuto, il presupposto impositivo a carico del proprietario espropriando viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.

4. La natura di area fabbricabile deve sussistere al momento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed al momento della presentazione della denuncia o dichiarazione I.M.U.; su richiesta del contribuente il Servizio Governo del Territorio del Comune attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento e della normativa vigente.

5. Se l'imposta versata negli ultimi 5 anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli oggetto di esproprio, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, si applica il meccanismo di maggiorazione di cui al comma 8, art. 37, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 13. Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;

b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

f) edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa e che non siano allacciate ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:

a) accertamento dello stato dell'immobile da parte del Servizio Governo del Territorio con perizia a carico del proprietario;

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado che il Servizio Entrate si riserva di sottoporre al Servizio Governo del Territorio per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.

7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14. Esclusioni dall'IMU

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:

- a) Adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;
- b) Assimilato all'abitazione principale dalle disposizioni del presente capo;
- c) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;
- e) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) Qualificato come fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- h) Costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.

Art. 15. Esenzioni dall'IMU

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà' o di diritto reale di godimento od in qualità' di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) destinati esclusivamente all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
- d) Rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c) del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 16. Unità pertinenti all'abitazione principale: agevolazioni

1. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale

sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

Art. 17. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Alle unità immobiliari di cui al comma 1 si applicano l'aliquota e le detrazioni per abitazione principale.

3. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 18. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Brusciano del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell'Imposta Municipale Unica riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.

2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 19. Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di terreni edificabili con esclusione dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d'imposizione ai fini IMU di cui ai rispettivi articoli del titolo II.

Art. 20. Soggetti passivi della TASI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni edificabili.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli compossessori o condetentori; in caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

5. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra

singoli condetentori; il versamento del tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

7. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta sia per gli immobili oggetto d'imposizione in uso comune che per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Art. 21. Base e valore imponibile della TASI

1. La base e valore imponibile dei fabbricati e terreni edificabili sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui d al capo II del Titolo II.

Art. 22. Aliquote TASI.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta.

Art. 23. Esenzioni e Riduzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui all'art. 15 del titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO, DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 24. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Brusciano della tassa sui rifiuti istituita dall'articolo 1 commi 641-660 della Legge n. 147/2013, quale componente dell' Imposta Municipale Unica destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

2. Le disposizioni in materia di TARI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 25. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.

2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; per aree scoperte pertinenziali o accessorie s'intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

3. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.

4. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura e utilizzazione operativa, riferite ed utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:

tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.

tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via, sulla base dei criteri di tassazione di cui al successivo art. 27.

le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.

le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.

qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.

6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.

7. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

8. Per le utenze domestiche si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento; per le utenze non domestiche la medesima presunzione è

integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 26. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:

a) Unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario

b) Unità per uso abitativo transitorio

c) Unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari
responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.

6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.

Art. 27. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo

1. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civili abitazioni adibite ad utenze domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;

c) locali ed aree oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c. non detenuti od occupati in via esclusiva.

d) locali ed aree del Comune di Brusciano adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.

e) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere.

2. Non sono altresì soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze domestiche quali:

solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete elettrica, calore, gas, telefonica o informatica e non arredati;

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse da locali ed aree oggetto di proprietà comune di cui al comma 1 lett. g, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano non soggette le superfici di utenze non domestiche quali:

locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, commi 3 e 4 del presente regolamento;

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura serre a terra;

locali ed aree scoperte destinate all'allevamento di animali;

superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

aree impraticabili o intercluse da recinzione;

aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

5. In attuazione dell'art. 25 e del comma 2 del presente articolo per gli impianti di distribuzione dei carburanti le superfici scoperte sono assoggettate al tributo con le seguenti modalità: sino a mq. 200 sono tassate per l'intera superficie, mentre le superfici eccedenti sono computate nella misura ridotta forfetaria del 40%.

6. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo e a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze di cui ai commi 2-4 precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata, prodotta o producibile.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 28 . Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo precedente.

Art. 29. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta un abbattimento pari al 30%; restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani.

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

Art. 30. Superficie degli immobili

1. La superficie di locali delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile.

2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali; nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.

3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini per precedenti prelievi tributari sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 31. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento locale d'igiene, dal Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 32. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
- e) minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 33. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con eccezione delle tipologie di rifiuti di imballaggio secondario o terziario non conferibili nel circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
2. Tale assimilazione opera a condizione che vengano rispettati seguenti limiti quantitativi:
 - a) il rapporto tra la quantità complessiva delle diverse tipologie di rifiuti di cui al comma 1 prodotti e l'indicata superficie, non superi il 500% del valore massimo del corrispondente parametro di cui all'allegato B, utilizzato quale coefficiente per la determinazione delle tariffe del tributo TARI dell'anno di riferimento;
 - b) le frazioni indifferenziate elencate nelle tipologie di rifiuti nell'allegato A, facenti parte dei quantitativi di rifiuti assimilati di cui al punto a) destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati nell'allegato B per ciascuna delle categorie di attività elencate.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune (anche tramite il Gestore del servizio ed eseguite le verifiche di compatibilità con il sistema di conferimento, raccolta e trasporto) individui in concorso con l'utente le specifiche ed idonee misure organizzative atte a gestire tali rifiuti; tali prescrizioni dovranno essere rispettate dall'utenza come definite entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 53 dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 34. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
2. Sono esclusi i costi riguardanti rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa di cui all'articolo successivo.

Art. 35. Piano finanziario

1. Il Piano finanziario è predisposto dal responsabile dell'Area Igiene ed approvato dal Consiglio Comunale, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata.

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 36. Determinazione ed articolazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

3. Le tariffe del tributo sono determinate e applicate, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE ed al fine di assicurare la copertura integrale dei costi compresi nel Piano Finanziario, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; per ogni categoria di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Art. 37. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini previsti dal regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 38. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente; per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Ai fini della determinazione della tassa nel numero complessivo dei componenti devono essere altresì considerati:

a) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 180 giorni (esempio colf, badanti)

b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove.

3. Ai fini della determinazione della tassa dal numero complessivo dei componenti possono essere esclusi i soggetti impegnati in servizi di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia apposita documentazione, in due unità.

Art. 39. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della corrispondente tariffa.

2. La classificazione delle utenze è effettuata sulla base delle categorie, così come individuate con deliberazione di consiglio Comunale di determinazione delle tariffe; I locali e/o le aree adibite ad attività non comprese tra quelle definite nel predetto elenco sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile per ogni compendio immobiliare, determinata in base alla classificazione di attività economica operata secondo i commi precedenti, è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.); in peculiari situazioni possono tuttavia essere applicate le categorie tariffarie corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 200 mq.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 40. Scuole statali

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 41. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento di tributo/corrispettivo dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; per le occupazioni che non richiedono provvedimento di autorizzazione o che non comportino il pagamento di tributo/corrispettivo ad esse relative, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'art. 45, comma 1 lett. b).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'importo minimo (comprensivo di tributo provinciale) è pari a € 12,00.

Art. 42. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 43. UtENZE domestiche – Riduzioni per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati alla diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico e raccolti col sistema porta a porta – domiciliare di gestione del servizio; gli obiettivi da raggiungere espressi in kg procapite sono definiti anno per anno per singola zona territoriale/quartiere, da individuare in specifico elaborato planimetrico allegato al Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti del Comune di Brusciano.
2. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati all'aumento della percentuale di raccolta differenziata intesa come rapporto tra rifiuti differenziati e rifiuti totali conferiti al servizio pubblico e raccolti col sistema porta a porta – domiciliare in essere (kg plastica + kg carta + kg organico + kg vetro e lattine / kg plastica + kg carta + kg organico + kg vetro e lattine + kg rifiuti non recuperabile); gli obiettivi da raggiungere espressi % sono definiti anno per anno per singola zona territoriale/quartiere.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dall'esercizio 2015 e le agevolazioni indicate verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 44. UtENZE domestiche- Altre riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni possedute da soggetti residenti e non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 10%;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 45. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 44.

Art. 46. Utenze non domestiche – Esclusione per avvio a recupero

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione nonché valida per le annualità successive; per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 31 agosto 2014.

3. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale; qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata decade dal beneficio dell'esenzione.

4. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 47. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 44.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Comune con il soggetto gestore del Servizio ed individuata in specifico elaborato planimetrico allegato al Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti del Comune di Brusciano.

2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 53 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

3. Nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, Il tributo è dovuto con la riduzione della tariffa se previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 44.

Art. 48. Altre Agevolazioni – Riduzioni

1. Il comune applica le seguenti riduzioni del tributo:

a) Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di cui al D.Lgs. 297/1994 e s.m.i. riduzione del 50% della superficie.

2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione; le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 49. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 70% di riduzione.

**TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE,
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,**

CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI; ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 50. Versamenti IMU, TASI, TARI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Eccetto che per l'annualità 2014 per quanto riguarda la Tasi, i soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dell'IMU e/o TASI dovuta, fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta o tributo dovuto.
4. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque obbligato a versare il tributo dovuto.
5. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in tre rate, scadenti il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, ovvero nelle diverse scadenze determinate dagli organi deliberativi del Comune.
6. Le scadenze di versamento dei precedenti commi 2 e 5 sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento dell'IMU, TASI, TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento ai sensi dei successivi artt. 56 e 58, comma 1.
7. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
8. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati esclusivamente mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 8,00 annui.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti IMU e TASI:
 effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto;
effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione.

Art.51. Dichiarazione IMU e TASI

1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; per la presentazione della dichiarazione

IMU deve essere utilizzato il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi di cui al successivo art. 52, commi 7 e 8.

2. Le dichiarazioni IMU e TASI hanno effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta/tributo dovuto.

3. L'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione IMU, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n° 504/1992 e s.m.i. è soppresso ad eccezione delle seguenti fattispecie:

a) atti i cui elementi rilevanti, ai fini della determinazione dell'I.M.U., non siano acquisibili attraverso le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997 (Modello Unico Informatico);

b) atti per i quali non siano applicabili le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n° 463 del 18.12.1997;

c) agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e regolamentari, che il contribuente intenda far valere.

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

5. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 52. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) indirizzo PEC ove disponibile;

- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
 - b) Indirizzo PEC;
 - c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 53. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

1. La dichiarazione può essere presentata mediante:
- a) Consegna diretta al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata al protocollo del Comune.

CAPO II Poteri di accertamento del Comune

Art. 54. Funzionario Responsabile IUC

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale Unica (IUC); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

Art. 55. Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
- a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
 - e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di :

copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;

elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 58, comma 4 del presente regolamento.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 56. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; , anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta o tributo, maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione ai fini TARI E TASI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

8. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 57. Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie del Comune. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 58. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i., attualmente fissata del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di €50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 55 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da €100,00 a €500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 59. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 quale titolo per l'adozione delle misure esecutorie, ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i e dei D. Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i..

Art. 60. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 61. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 62. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IUC non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 64. Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704 della L. n. 147/2013, è soppressa l'applicazione della TARSU/TARES; rimane ferma per il Comune o l'ente eventualmente competente la potestà relativa alle attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU/TARES vigente sino al 31 dicembre 2013 entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizione.
2. Ai fini dell'entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento per la prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti TARSU o TARES, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 65. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, fino alla determinazione definitiva delle tariffe del tributo TARI, l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo dovuto sulla base delle tariffe ai fini TARSU/TARES per l'anno 2013. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo delle corrispondenti rate TARI per l'anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU/TARES applicate nell'anno 2013. In ogni caso il versamento a saldo e conguaglio della TARI è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014, ed il suo importo è determinato previo computo dei pagamenti delle rate di acconto effettuati.
2. Per l'anno 2014 ai fini del versamento delle rate di acconto del tributo TARI e dell'ultima rata di saldo/conguaglio, il Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento, entro le scadenze perentorie che, in deroga all'art. 50, sono fissate dagli organi deliberativi del Comune:
3. Nelle more della complessiva rivisitazione, adeguamento e aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, per l'anno 2014 l'importo delle tariffe di cui all'art. 36 del presente regolamento è determinato sulla base del sistema ed impianto tariffario TARSU, e ciò coerentemente con quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della L. n. 147/2013.